



Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

di concerto con

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 23 settembre 2021, n. 363, registrato dalla Corte dei Conti il 26 ottobre 2021, al n. 2881 che definisce le modalità di utilizzo delle risorse, per gli esercizi finanziari dal 2020 al 2026, previste dal Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 destinate al potenziamento delle ferrovie regionali;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “*Codice dei contratti pubblici*”;

VISTO il decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, recante “*Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*”;

VISTO in particolare l'art. 8, comma 12, del citato decreto-legge n. 68 del 2022, ai sensi del quale “*Al fine di consentire la realizzazione degli interventi immediatamente cantierabili previsti dal programma di ammodernamento delle ferrovie regionali, nonché l'acquisto di materiale rotabile, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 70 milioni di euro per l'anno 2025. All'assegnazione dei contributi ai singoli interventi si provvede mediante decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze*”;

VISTO l'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, che prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di detenere ed alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio della spesa per opere pubbliche ed interventi correlati;

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 febbraio 2013 con cui è stato disciplinato il dettaglio dei dati necessari per l'alimentazione del sistema di “*Monitoraggio delle opere pubbliche*”, nell'ambito della “*Banca dati delle amministrazioni pubbliche - BDAP*”;

VISTO l'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l'apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del codice unico di progetto (CUP) nelle fatture elettroniche emesse verso le pubbliche amministrazioni;



CONSIDERATO che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, le informazioni necessarie per l'attuazione degli investimenti sono rilevate dalle stazioni appaltanti attraverso il sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e i sistemi collegati, mentre negli altri casi, e comunque per gli interventi cofinanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, è utilizzata la piattaforma di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

VISTO il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato e l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – AVCP, ora Autorità nazionale anticorruzione, di seguito ANAC, del 2 agosto 2013 e il relativo allegato tecnico del 5 agosto 2014;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 12 dicembre 2022, n. 390, registrato dalla Corte dei Conti al n. 247 del 26.01.2023, con il quale le risorse di cui all'art. 8, comma 12, del decreto-legge n. 68/2022 - pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e a 70 milioni di euro per l'anno 2025 - sono state, per una quota parte pari a 46,20 milioni di euro, assegnate agli interventi di cui all'Allegato 2 del decreto ministeriale 23 settembre 2021, n. 363.

VISTA la nota prot. n. 3070 del 9 settembre 2022 con cui la Struttura Tecnica di Missione per l'Indirizzo Strategico e l'Alta Sorveglianza del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti conferma l'importanza di procedere alla realizzazione degli interventi riportati alle pagine 64 e 65 della Relazione Tecnica relativa al decreto-legge n. 68 del 2022;

VISTA la nota del Consiglio Regionale della Campania prot. n. 155 del 21.09.2022 che evidenzia la necessità di proporre la sostituzione dell'intervento *“Raddoppio del binario della linea cumana della ferrovia di EAV tra le stazioni di Dazio e Cantieri. Ammodernamento della stazione di Gerolomini. Realizzazione della nuova stazione di Pozzuoli. Soppressione di tre passaggi a livello”*, dell'importo di 61,64 milioni di euro, già indicato nella Relazione Tecnica relativa al decreto-legge n. 68 del 2022, con *“l'intervento di pari importo, denominato Ex Ferrovia SEPSA - Bretella tra linea Cumana e Circumflegrea- Soccavo-Mostra: tratta P.co San Paolo-Terracina”* considerando che il primo *“presenta un cronoprogramma di spesa non coerente con le disponibilità di cassa previste dal richiamato DL”*;

VISTA la nota prot. n. 160 del 3 ottobre 2022, con la quale il Consiglio Regionale della Campania ha precisato che *“il primo progetto candidato, come da dichiarazioni del direttore nuovi investimenti della rete ferroviaria di EAV, ha come prima ultimazione dei fabbricati scadenza tra maggio e luglio 2023 ed il completamento della linea e quindi la conclusione dei lavori del progetto in questione entro la fine dello stesso anno e risulta quindi chiaramente incongruente con le disponibilità di cassa previste dal richiamato DL che per il 2023 non prevede alcuna disponibilità, motivazione per la quale emerge chiaramente la necessità di sostituzione dell'intervento. Per quanto riguarda invece il progetto Ferrovia SEPSA - Bretella tra linea Cumana e Circumflegrea - Soccavo- Mostra: tratta p.co San Paolo-Terracina, gli attuali programmi spaziano su un arco temporale che consente di collocarli in una finestra di avvio delle attività tra fine c.a. e il prossimo 2026”*.

RILEVATO che l'intervento sostitutivo proposto, invariante dal punto di vista finanziario rispetto a quello precedente, relativo al collegamento fra le linee Cumana e Circumflegrea (comprensivo delle stazioni), è ritenuto dalla Regione Campania strategico e prioritario, in quanto il medesimo assume



rilevanza nel sistema sia di Metropolitana Comunale - di cui costituisce la linea 7 - sia di Metropolitana Regionale - di cui costituisce la direttrice, atteso che contribuirà alla realizzazione di nodi scambiatori tra la mobilità urbana di Napoli e quella extraurbana dell'intero comprensorio flegreo;

VISTA l'intesa acquisita in Conferenza Unificata nella seduta del 30 novembre 2022.

DECRETA

ARTICOLO 1

(Oggetto)

1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'allegato 1 del presente decreto sono assegnate alla Regione Campania risorse pari a 103,14 milioni di euro.
2. Gli interventi di cui al primo comma trovano copertura sulle risorse di cui all'art. 8 comma 12 del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito con modificazioni dalla legge 5 agosto 2022 n. 108, complessivamente pari a 150 milioni di euro per il triennio 2022-2024, residue a seguito del riparto di 46,20 milioni di euro di cui al decreto interministeriale 12 dicembre 2022, n. 390.
3. La quota di risorse, pari a 0,66 milioni di euro, ulteriormente residuale dopo l'assegnazione di cui al comma 1, sono assegnate alla Regione Campania per far fronte a eventuali oneri imprevisti che potranno sopravvenire nel corso della realizzazione degli interventi.
4. Al verificarsi degli eventi di cui al comma 3, la Regione Campania trasmette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un rapporto dettagliato delle sopravvenute esigenze, con l'indicazione delle attività che si rendono necessarie e della quantificazione del relativo onere.
5. Entro 30 giorni dal ricevimento del rapporto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica l'ammissibilità o meno delle sopravvenute necessità.
6. Le risorse di cui al presente articolo pari a 103,80 milioni di euro, di cui 103,14 milioni di euro per gli interventi di cui all'allegato 1 e 0,66 milioni di euro per eventuali imprevisti, saranno erogate nei limiti delle risorse autorizzate e annualmente disponibili.

ARTICOLO 2

(Durata delle procedure di erogazione)

1. Le procedure di erogazione del contributo durano fino alla definizione dei rapporti finanziari tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Regione Campania relativamente agli interventi descritti nell'Allegato 1.
2. I rapporti finanziari di cui al comma 1 si intendono, comunque, conclusi con riferimento a tutti gli interventi per la cui esecuzione non sia stata assunta dalla Regione Campania o dal soggetto attuatore l'obbligazione giuridicamente vincolante di cui all'articolo 5.

ARTICOLO 3

(Contributo statale)

1. L'importo del contributo riconosciuto alla Regione Campania per la realizzazione degli interventi di



cui all'Allegato 1 è riportato all'articolo 1, comma 1, ed è erogato a favore della medesima Regione con le modalità di cui all'articolo 9, a valere sulle risorse dell'art. 8, comma 12, del decreto-legge n. 68 del 2022.

2. Il beneficiario provvede a trasferire le risorse di cui sopra all'eventuale soggetto attuatore con le modalità disciplinate dall'articolo 10.
3. Su disposizione del beneficiario il soggetto attuatore, al momento dell'utilizzo delle risorse assegnate, è obbligato a garantire il completo finanziamento degli interventi di cui all'Allegato 1 per l'eventuale parte non coperta dal contributo statale e conseguentemente la funzionalità dei medesimi interventi.
4. Il contributo di cui al comma 1 in ogni caso non può essere destinato alla copertura di oneri risarcitori o per contenzioso.
5. Gli oneri IVA sono ammessi a contributo solo se costituiscono un costo.

ARTICOLO 4 (Referente del Procedimento)

1. Il beneficiario comunica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, utilizzando lo schema di cui all'Allegato 2 del presente decreto, entro trenta giorni dalla registrazione del medesimo decreto, gli estremi del Referente del Procedimento, responsabile per l'intervento di propria competenza, di cui all'Allegato 1.
2. Il referente del procedimento, ai fini dell'attività di monitoraggio e validazione propedeutico all'erogazione delle risorse stanziare, comunica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro quarantacinque giorni dalla registrazione del presente decreto, utilizzando lo schema di cui all'Allegato 2, il nominativo del responsabile unico del procedimento, eventualmente del soggetto attuatore, relativo agli interventi di propria competenza riportati nell'Allegato 1.

ARTICOLO 5 (Tempi di attuazione)

1. Il beneficiario, per quanto di competenza, è obbligato ad assumere, entro il 31 dicembre 2023, direttamente o per il tramite dell'eventuale soggetto attuatore, le obbligazioni giuridicamente vincolanti inerenti agli interventi indicati nel medesimo allegato, pena la revoca del contributo di cui al precedente articolo 1.
2. L'obbligazione giuridicamente vincolante si intende assunta con la stipula da parte del beneficiario o dell'eventuale soggetto attuatore di un atto negoziale che impegna un terzo alla esecuzione degli interventi indicati nell'Allegato 1.
3. Il beneficiario trasmette, nel rispetto del termine ultimo previsto per la stipula dell'obbligazione giuridicamente vincolante, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per il trasporto pubblico locale e regionale e la mobilità pubblica sostenibile - il cronoprogramma degli interventi di propria competenza con le tempistiche previste per il completamento degli interventi stessi e l'apertura all'esercizio, che deve comunque avvenire entro il 31 dicembre 2026.
4. Il beneficiario è obbligato a completare, direttamente o per il tramite dell'eventuale soggetto attuatore, gli interventi nel rispetto del relativo cronoprogramma di cui al comma 3.
5. La verifica del rispetto del termine della stipula dell'obbligazione giuridicamente vincolante avviene



attraverso la data di sottoscrizione del contratto riportata sul sistema SIMOG per il CIG o i CIG corrispondenti. Ai fini del presente decreto non sono ammessi SMART CIG.

ARTICOLO 6 (Verifica dei progetti)

1. Il beneficiario, ai fini dell'erogazione dei contributi di cui all'articolo 9, ad eccezione dell'anticipazione del 10%, trasmette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti copia degli elaborati previsti dall'art. 23, comma 14, del decreto legislativo n. 50 del 2016, da esso approvati, della fornitura oggetto di contribuzione.
2. L'ente beneficiario si impegna, direttamente o per il tramite del soggetto attuatore, affinché gli interventi da realizzare, oggetto di contribuzione, siano conformi agli standard tecnici di riferimento e alle relative procedure, con particolare riguardo alle direttive emanate dall'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria e delle infrastrutture stradali ed autostradali (ANSFISA).
Il beneficiario, mediante perizie, può disporre, conformemente alla normativa vigente, le variazioni che, in fase esecutiva, si dovessero rendere necessarie per la realizzazione dell'opera. Ogni eventuale variante in corso d'opera deve essere debitamente autorizzata dal Responsabile Unico del Procedimento fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 95, comma 14, 106 e 149 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per quanto applicabili.
3. Le varianti sono trasmesse dal soggetto beneficiario al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti corredate da dichiarazione da parte del responsabile del procedimento in merito alla natura delle stesse in relazione a quanto previsto dal citato articolo 149 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
4. In caso di eventuali ulteriori oneri che dovessero risultare necessari per l'intervento previsto all'Allegato 1 del presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5 e in caso di insufficienza delle risorse ivi indicate o di inammissibilità comunicata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3.

ARTICOLO 7 (Verifiche)

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può effettuare mediante propri funzionari verifiche "in loco" a campione sull'adempimento degli obblighi posti a carico dei soggetti beneficiari, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
2. Per l'espletamento delle verifiche di cui al comma 1 il beneficiario o l'eventuale soggetto attuatore assicura tutta l'assistenza necessaria.
3. Tali verifiche non esimono comunque il beneficiario dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta acquisizione della fornitura.

ARTICOLO 8 (Collaudo)

1. Il collaudo delle opere oggetto del finanziamento sarà effettuato ai sensi della legislazione vigente in



materia.

2. Il beneficiario comunicherà l'avvenuta approvazione degli atti di collaudo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti certificando sotto la sua esclusiva responsabilità che l'intervento previsto dall'Allegato 1 è ultimato e collaudato in ogni sua parte trasmettendo copia conforme del collaudo stesso e del relativo atto di approvazione.
3. Anche ai fini dell'applicazione del disposto di cui al precedente comma 1, almeno uno dei componenti della commissione di collaudo dovrà essere un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, i cui conseguenti oneri sono posti a carico del Soggetto Attuatore.

ARTICOLO 9

(Erogazioni finanziarie)

1. Il contributo di cui all'articolo 1 è erogato al beneficiario, nei limiti delle risorse disponibili, a seguito di istanza del beneficiario da presentare alla Direzione generale per il trasporto pubblico locale e regionale e la mobilità pubblica sostenibile corredata dalla documentazione contabile probatoria dell'avanzamento dell'intervento di acquisizione della fornitura, con le seguenti modalità:
 - a) anticipazione del 10% dei contributi assegnati, ad avvenuta registrazione del presente decreto da parte dei competenti organi di controllo, indicando nell'istanza redatta secondo l'Allegato 3 del presente decreto i CUP di ciascun intervento ammesso a contributo e gli estremi del conto di tesoreria sul quale effettuare i versamenti;
 - b) pagamento di ulteriore 10%, pari all'anticipazione ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, alla sottoscrizione dell'obbligazione giuridicamente vincolante;
 - c) pagamenti intermedi per lavori sino al 75% delle spese complessive;
 - d) saldo del 5% a seguito della domanda di pagamento finale corredata dal certificato di collaudo dell'intervento.
2. I CUP che identificano gli interventi ammessi a finanziamento, a pena di nullità dell'atto che lo autorizza, devono essere validi, ai sensi dell'art. 11, commi 2-bis e 2-ter, della legge 16 gennaio 2003, n.3.
3. I pagamenti intermedi, sino alla concorrenza del 75% dell'importo complessivamente assegnato per l'intervento, sono autorizzati per quote non inferiori al 5% dell'importo medesimo ed in modo da consentire al beneficiario di avere disponibilità di cassa pari all'anticipazione del 20%, al fine di evitare ritardi nel pagamento che possano comportare ulteriori oneri per la finanza pubblica.
4. Il beneficiario è obbligato ad assicurare che gli interventi di propria competenza di cui all'Allegato 1 non sono oggetto di altri finanziamenti, fatta eccezione per le parti di cofinanziamento esplicitate, né ricompresi in progetti già realizzati o in via di realizzazione.
5. Il beneficiario si impegna a versare all'entrata del bilancio dello Stato le risorse erogategli in applicazione del presente decreto, relativamente agli interventi per i quali non sia stata assunta, entro il termine previsto dal presente decreto, l'obbligazione giuridicamente vincolante.
6. Il versamento delle risorse di cui al comma 5 è compiuta dal beneficiario entro novanta giorni dalla scadenza del termine medesimo.
7. Sono considerate ammissibili le spese:
 - a) assunte con procedure coerenti con le norme comunitarie, nazionali, regionali applicabili anche in materia fiscale e contabile (in particolare con riferimento alle norme in materia di appalti



- pubblici, regimi di aiuti, concorrenza, ambiente);
- b) effettive e comprovabili ossia corrispondenti ai documenti attestanti la spesa ed ai relativi pagamenti effettuati;
 - c) pertinenti ed imputabili con certezza all'intervento finanziato.
8. Il beneficiario si impegna a trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti tutta la documentazione comprovante l'ammissibilità delle spese di cui al comma 7.
9. In ogni caso, ai fini dell'erogazione del contributo, la verifica delle informazioni concernenti la sottoscrizione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti e i pagamenti effettuati avviene sulla base delle informazioni desumibili dal sistema di monitoraggio di cui all'articolo 14.

ARTICOLO 10

(Rapporti tra il beneficiario e l'eventuale soggetto attuatore)

1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto il beneficiario e l'eventuale soggetto attuatore si impegnano a regolare i propri rapporti con specifici atti negoziali o provvedimenti amministrativi volti a garantire il rispetto del cronoprogramma previsto dall'articolo 5.
2. Il beneficiario si impegna ad assicurare all'eventuale soggetto attuatore un flusso di cassa per ciascuna fornitura, che impedisca per la stazione appaltante il maturare di qualunque onere per ritardati pagamenti, utilizzando a tal fine in tutto o in parte l'anticipazione di cui all'articolo 9.

ARTICOLO 11

(Vincolo di destinazione)

1. Le opere e gli attrezzaggi finanziati con il presente decreto sono destinati esclusivamente ai servizi ferroviari di trasporto pubblico regionale.

ARTICOLO 12

(Vincolo di reversibilità)

1. Le opere e gli attrezzaggi finanziati con il presente decreto sono di proprietà dell'ente beneficiario.

ARTICOLO 13

(Economie)

1. Le economie restano nella disponibilità del beneficiario sino al completamento di ciascun intervento, per garantire la copertura di eventuali imprevisti, ferme restando le procedure previste dal presente decreto.
2. A seguito del completamento di ciascun intervento ai sensi del comma 1, le economie finali sono versate, entro sessanta giorni dall'emissione del certificato di verifica della conformità, all'entrata del bilancio dello Stato.



ARTICOLO 14
(Monitoraggio e riduzione degli oneri amministrativi)

1. Il monitoraggio degli interventi avviene ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, numero 229, ed è effettuato dal soggetto attuatore ovvero dal titolare del CUP. A tal fine i soggetti attuatori classificano, accedendo al citato sistema, gli interventi finanziati sotto la voce: “DL 68/2022_ferrovie regionali”.
2. Ai sensi dell'articolo 11, comma 2-*bis*, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, gli atti della Regione Campania, anche di natura regolamentare, che dispongono il finanziamento o autorizzano gli interventi, o individuano i soggetti attuatori delle stesse, devono contenere per ciascun intervento, a pena di nullità dell'atto stesso, il relativo codice unico di progetto (CUP), in conformità a quanto previsto dalla delibera CIPE n. 63 del 26 novembre 2020.

ARTICOLO 15
(Efficacia)

1. Il presente decreto ha efficacia a seguito della registrazione da parte dei competenti organi di controllo e della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE



Allegato 1

Numero intervento	Beneficiario	Titolo	Importo (in milioni di euro)	CUP
1	Regione Campania	Interventi di potenziamento: arretramento stazione Torregaveta e risoluzione criticità stradale via Torregaveta	30,00	F81G22000040009
2	Regione Campania	Ammodernamento e potenziamento Ferrovia Cumana. Tratta Dazio-Gerolomini-Cantieri. Smantellamento linea storica, riqualificazione sedime e viabilità di collegamento 5A	8,00	F81C90000000001
3	Regione Campania	Intervento di potenziamento: intervento di rifunzionalizzazione e miglioramento dell'accessibilità delle stazioni della linea Cumana EAV	3,50	F77D22000000009
4	Regione Campania	Bretella tra linea Cumana e Circumflegrea –Soccavo- Mostra: tratta P.co San Paolo-Terracina OOCC Galleria e CV4	61,64	J61C06000060001
Totale			103,14	



Allegato 2

COMUNICAZIONE DEL REFERENTE DEL PROCEDIMENTO E DEL RUP

IDENTIFICATIVO INTERVENTO	
Titolo intervento	
CUP	

SCHEDA ANAGRAFICA

REFERENTE DEL PROCEDIMENTO (*)	
Nome e Cognome	
Direzione	
Telefono	
Mail	
PEC	

(*) Referente del beneficiario delle risorse

RUP	
Nome e Cognome	
Ente di appartenenza	
Telefono	
Mail	
PEC	



Allegato 3

MODULO ISTANZA ANTICIPAZIONE

Istanza di anticipazione	
BENEFICIARIO:	
Contributo Previsto	
totale anticipazione	
Conto di tesoreria	
Intestato a:	
IBAN	
Istituto bancario	
CUP	
CUP	

Il Dirigente

